



COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

Tel 0141 999136 - Fax 0141 901128

ORDINANZA N. 41 /2024

PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

DATO ATTO CHE:

- la crescita della vegetazione (piante, siepi, arbusti in genere) può determinare l'invasione delle vie Comunali, piazze, ciclopedonali, marciapiedi, denominate di seguito "viabilità comunale" e delle strade vicinali di suolo pubblico, limitando così la visibilità e la circolazione e mettendo a rischio la sicurezza dell'utenza;
- la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio stradale con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia, un grave pericolo per l'incolumità pubblica e la viabilità, per rischio di caduta sulla sede viaria e può essere responsabile di una minor efficienza del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- la Vs. proprietà in particolare l'appezzamento di terreno posti in strada Rocca contraddistinto catastalmente al foglio n.6 particella N. 475 necessita della periodica manutenzione del verde, come già richiesto negli anni passati e da Voi effettuato;

ACCERTATO CHE:

- compete ai proprietari dei fondi laterali alla viabilità comunale e vicinale di suolo pubblico la potatura dei rami e delle siepi che insistono nella sede stradale e nelle sue pertinenze, nonché l'esecuzione degli interventi di taglio sulle piante essiccate e pericolose che potrebbero cadere sulla sede stradale (art. 29 del D. Lgs N. 285 del 30/04/1992 e art. 26 del D.P.R. N. 495 del 16/12/1992);
- compete ai proprietari di fabbricati e muri o manufatti di qualunque genere, fronteggianti la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, la loro conservazione in buon stato manutentivo al fine di non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze;
- compete ai proprietari di fabbricati e muri o manufatti di qualunque genere, fronteggianti la viabilità comunale vicinale di uso pubblico, il mantenimento del decoro urbano mediante il taglio periodico della vegetazione;

Visti gli articoli 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

Viste le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed in particolare gli articoli 16,17,29 e 31 del Codice della Strada (Decreto legislativo 30/04/1992 N. 285 e s.m.i.);

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267;

ORDINA

- a "OMISSIS", realmente proprietario dell'appezzamento distinto a catasto al foglio N.6 – particella N. 475 – di tenere regolate le siepi, di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio della strada o le piante essiccate e di eseguire ogni altra incombenza prevista dagli articoli 16 e 29 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e dall'art. 26 del D.P.R. N. 495 del 16/12/1992;
- che detti interventi siano eseguiti entro 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE e ripetuti ogni qualvolta si rendano necessari ed urgenti;
- che in caso di inadempienza scaduto il termine indicato o in caso di urgente necessità detti lavori siano eseguiti dal Comune di Montechiaro, con spese a carico dei proprietari inadempienti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992).
Resta inteso che in caso di danni a veicoli, persone e cose, provocati da caduta dei rami, alberi, arbusti, franamento di terreno, caduta massi, pietrisco o allagamenti in genere e crollo di fabbricati o parti di fabbricati, manufatti in genere, dovuti alla non osservanza della presente Ordinanza, il proprietario del fondo resta l'unico responsabile dei danni provocati;

RICORDA

- ✓ che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista dalla violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- ✓ che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- ✓ che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;
- ✓ che prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

AVVERTE

che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte, entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

DISPONE

- ❖ che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE del Codice della Strada o di altre disposizioni di Legge;
- ❖ che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

a "OMISSIS"

al Comando Stazione Carabinieri di Montechiaro d'Asti, affinché possa vigilare sul rispetto della presente.

Montechiaro d'Asti, 20 Agosto 2024

IL SINDACO
Maurizio Maranzin

